

# **CAMERA DEI DEPUTATI**<sup>N. 1460-A</sup>

## **RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE** (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLAND)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(OSSOLA)

*Presentato il 14 maggio 1977*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale  
sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975

*Presentata alla Presidenza il 12 settembre 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche anno gli accordi internazionali sulle materie prime e prodotti agricoli, al fine di disciplinare mercati irregolari, ma fondamentali, sono di nuovo in primo piano nell'attenzione dei Governi. Furono nell'immediato dopoguerra, alla ripresa mondiale degli scambi, oggetto di interesse principale, ma ritornano oggi alla ribalta, nel nuovo rapporto ricercato fra il « nord » e il « sud », e sono esplicitamente considerati nel programma integrato per le materie prime proposto all'interno dell'UNCTAD.

Anche se tali accordi, che sono portati all'attenzione ed al giudizio di questa Assemblea parlamentare, non hanno sempre funzionato in termini di stabilità e non hanno retto alla prova di forti spinte al rialzo sui prezzi, è chiaro che essi corrispondono ad un criterio generale di disponibilità di materie prime, di equa redistribuzione e di più giusta remunerazione, per evitare la scarsità sul mercato, ma allo stesso tempo per evitare una ingiusta speculazione su prodotti provenienti in larga parte da Paesi del terzo mondo. Il nostro paese ed il nostro Governo hanno dimostrato con iniziative e prese di posizione, di non voler cedere ad una logica di sfruttamento e, pur nella doverosa attenzione per l'interesse della nostra produzione e dell'approvvigionamento del nostro apparato industriale, hanno riconosciuto quanto una inadeguata remunerazione delle materie prime e dei prodotti agricoli sia causa di gravi problemi sociali nei paesi del terzo mondo, e di una instabilità e di una tensione che sono contrari ai principi ispiratori della nostra politica estera e di commercio estero. È per questo che, pur accettando le clausole di questo e analoghi accordi, si invita il Governo, a proseguire con energia un'azione già intrapresa. E altresì si invita il Governo a dare tempestiva informazione di tali accordi per non lasciare, senza il giudizio e la ratifica del Parlamento, ad una applicazione provvisoria la gestione di un aspetto così qualificante della politica estera e così utile per i nostri rapporti con il terzo mondo e per

il nostro sviluppo economico ed industriale, in particolare.

La UNCTAD ha approvato il 20 ottobre 1975 un nuovo testo dell'accordo internazionale del cacao del 1972. Il precedente accordo veniva infatti a scadere ed occorreva adeguare, anche in base alle nuove esigenze dei paesi produttori, i termini dell'accordo stesso.

Il nostro paese lo ha firmato il 23 agosto 1976 per una durata di tre anni prorogabile ad altri due in base ad una decisione del Consiglio dell'Organizzazione internazionale sul cacao (ICCO). Pertanto, in attesa della ratifica, che non può certo essere procrastinata, la sua applicazione, da parte del nostro paese, a partire dal 1° ottobre 1976, è provvisoria.

L'accordo mira a raggiungere un equilibrio tra produzione e consumo, garantendo un sufficiente approvvigionamento e cercando un equilibrio di prezzi che sia il più possibile adeguato agli interessi dei paesi consumatori e di quelli produttori. Esso si basa sul meccanismo del contingentamento, con contingenti di base che sono fissati ogni anno dal Consiglio dell'ICCO per i paesi esportatori la produzione dei quali eccede le 10.000 tonnellate di cacao.

Tali contingenti regolano praticamente la domanda e l'offerta secondo un minuzioso meccanismo, che mira ad evitare una eccessiva immissione di cacao sul mercato e che contempla anche il caso che in presenza di un livello di prezzi sufficientemente alto non entrino in applicazione i contingenti stessi. L'accordo, come il precedente, prevede anche il sistema della scorta regolatrice, che, come *stock* previsto di 250.000 tonnellate e finanziato con un contributo sul commercio del prodotto, assolve a finalità di equilibrio dei prezzi con la sua possibilità di immissione sul mercato.

Infine è, come si ricordava, da sottolineare un adeguamento dei livelli massimi e minimi dei prezzi alle nuove esigenze del mercato che non è irrilevante per un paese, come il nostro, che importa in me-

dia 45.000 tonnellate di cacao all'anno e che ha bisogno di una stabilizzazione del mercato stesso. Ed è allo stesso tempo una ulteriore dimostrazione di una tendenza all'adeguamento dei prezzi secondo le nuove esigenze del terzo mondo, che non è certo il nostro paese a negare e che non possono non essere viste in una globalità la quale, allo stesso tempo, deve inquadrare ed orientare tali accordi sulle materie prime.

Anche i meccanismi dei contingenti sono snelliti, come migliorate sono le condizioni di approvvigionamento dei Paesi comunitari fra i quali non solo l'Italia va annoverata come uno dei maggiori, ma la

intera area della Comunità europea che assorbe ben il 40 per cento delle importazioni mondiali.

Il disegno di legge, redatto secondo la forma rituale, prevede un onere di attuazione valutato a 17.500.000 a cui si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 3133 dello Stato di previsione del Ministero degli esteri (articolo 3) e di esso, anche per i motivi sopra ricordati e per non prorogare oltre lo stato di applicazione provvisoria iniziata come si è detto, dal 1° ottobre 1976, si raccomanda un favorevole esame per l'atto di ratifica.

DE POI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL GOVERNO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul cacao, 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 69 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in lire 17.500.000 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 3133 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*